CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_VEN - SC_VEN - 0010369 - Ingresso - 30/12/2024 - 09:12

COMUNE DI ENEGO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 18-12-2024

OGGETTO	Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Enego al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Oggi **diciotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **20:00,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Frison Marco	Presente	Galvan Sabrina	Presente
Turato Simone	Presente	Peruzzo Francesco	Presente
Caregnato Giacomo	Presente	Boscardin Ivo	Presente
Frison Otello	Presente	Simi Stefania	Presente
Cappellaro Giulio	Presente	Cappellaro Fabio	Assente
Pasqualon Lucia Guerrina	Presente		

Presenti 10 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Brindisi Fulvio.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Frison Marco nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Enego al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco.

Premesso che:

- l'art. 20, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, prevede che le Amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "*un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;
- il comma 2 del medesimo art. 20 dispone che: *"I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le Amministrazioni pubbliche rilevino:*
  - *a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
  - *b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
  - *c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
  - *d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
  - *e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - *f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - *g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4"*;
- al comma 4 dello stesso art. 20 è stabilito che: *"in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4*";

Visto che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Etra s.p.a.	03278040245	0,45 %
Gal Montagna Vicentina	03180130274	3,13 %

Ritenuto, in relazione agli adempimenti previsti dalla revisione ordinaria:

- di mantenere la partecipazione diretta in Etra s.p.a. nella misura dello 0,45% considerato che la stessa è una società multiutility in *house providing* a totale proprietà pubblica, soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci nelle forme previste dallo Statuto, affidataria per conto degli Enti medesimi della gestione del servizio idrico integrato e dei servizi di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rientra pertanto nelle previsioni di cui all'art. 4 comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175;
- di mantenere la partecipazione diretta nella società Gal Montagna Vicentina – Società Cooperativa nella misura del 3,13% considerato che la stessa rientra nelle previsioni di cui all'art. 4 comma 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175;

Visto che, in relazione alle partecipazioni indirette detenute da questo Comune a mezzo di Etra s.p.a.:

- la partecipata, con nota pervenuta al protocollo in data 27 novembre 2024 al n. 10240, ha trasmesso la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche che è allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- sulla scorta di quanto stabilito dal Consiglio di Sorveglianza in data 4 dicembre 2023, nell'anno 2024 non sono state attuate da Etra s.p.a. misure di razionalizzazione delle proprie partecipate;
- il Consiglio di Sorveglianza di Etra s.p.a., nella seduta del 14 novembre 2024, ha deliberato il mantenimento delle partecipazioni detenute dalla società in Asi s.r.l., Vivereacqua s.c.a.r.l. e Etra Energia s.r.l.;

Ritenuto, in relazione agli adempimenti previsti dalla revisione ordinaria, di condividere quanto approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 14 novembre 2024;

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione ed al censimento delle partecipazioni pubbliche emanati dal MEF- Dipartimento Tesoro di concerto con la Corte dei Conti in data 20 novembre 2019;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza del Consiglio all'adozione del presente atto;

Acquisiti:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore II ai sensi degli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi degli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile;

Richiamato l'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, secondo il quale: *"Gli amministratori … devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"*;

PROPONE DI DELIBERARE

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera e s'intendono come qui trascritte.

2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Enego al 31 dicembre 2023 mantenendo le seguenti partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Etra s.p.a.	03278040245	0,45 %
Gal Montagna Vicentina	03180130274	3,13 %

3. di approvare la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche trasmessa da Etra s.p.a. in data 27 novembre 2024 che è allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

4. di mantenere conseguentemente le seguenti partecipazioni indirette detenute a mezzo di Etra s.p.a.:

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	NOTE

		DETENUTA DALLA TRAMITE	
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00%	
ASI SRL	04038770287	20,00%	
VIVERACQUA SCARL	04042120230	12,34%	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Sentiti gli interventi:

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata di cui all'art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione espressa nei modi legge, il cui esito è:

favorevoli n. 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e s'intendono qui trascritte.

2. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Enego al 31 dicembre 2023 mantenendo le seguenti partecipazioni dirette:

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Etra s.p.a.	03278040245	0,45 %
Gal Montagna Vicentina	03180130274	3,13 %

3. di approvare la relazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche trasmessa da Etra s.p.a. in data 27 novembre 2024 che è allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

4. di mantenere conseguentemente le seguenti partecipazioni indirette detenute a mezzo di Etra s.p.a.:

PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	NOTE
ETRA ENERGIA SRL	04199060288	49,00%	
ASI SRL	04038770287	20,00%	
VIVERACQUA SCARL	04042120230	12,34%	

5. Di dichiarare, con separata votazione, resa nei modi di legge, il cui esito è: favorevoli n. 10 su n. 10 consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 40 del 30-11-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune di Enego al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Frison Marco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Brindisi Fulvio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Agli Enti Locali Soci
di ETRA S.p.A. SB

Oggetto: analisi periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del d.lgs 175/2016

Spett.le Soci,
al fine di fornirvi informazioni utili per il corretto adempimento degli obblighi previsti dall' art. 20 del D.Lgs 175/16, si fornisce di seguito la relazione sulle partecipazioni detenute da ETRA S.p.A. SB (di seguito, **ETRA** o la **Società**).

(A) ANALISI PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

Premesso che, ETRA detiene:

1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL** (di seguito, **ETRA ENERGIA**). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;

2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL** (di seguito, **ASI**). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;

3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL** (di seguito, **VIVERACQUA**). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presuppoosti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;
2. L'allora Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 29.11.2023, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle

società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERAQUA, ha proposto al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la **Proposta**);

3. il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 04.12.2023, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha confermato la Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA;
4. la Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 0174479 del 05.12.2023, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla *governance* di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Tutto ciò *Premesso* e *Considerato*, nel corso del 2024 nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

(B) CONSIDERAZIONI SULL'EVENTUALE ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2025

Per quanto riguarda le Società ASI e VIVERACQUA non si segnalano novità di rilievo intervenute nel corso del 2024. Per le due società continuano a non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (di seguito, i **Presupposti per la Razionalizzazione**).

Con specifico riferimento ad ETRA ENERGIA, si segnala che l'Assemblea dei Soci della partecipata, nella seduta del 08.10.2024, ha approvato la modifica dell'oggetto sociale, che è stato implementato con la previsione delle seguenti attività: (i) acquisto e rivendita di beni e servizi destinati a favorire la salute e il benessere delle persone e degli animali e il miglioramento della qualità della vita; (ii) acquisto e rivendita di beni e servizi che attraverso la valorizzazione del *brand* siano destinati anche alla fidelizzazione della clientela; (iii) promozione e/o commercializzazione di servizi assicurativi (di seguito, la **Modifica Statutaria**).

La Modifica Statutaria, ritenuta congrua dal CDA di ETRA, è stata preventivamente autorizzata dagli Enti Locali Soci di ETRA nella seduta del Comitato di Coordinamento del 09.09.2024.

Nonostante la Modifica Statutaria, anche per ETRA ENERGIA non sussistono i Presupposti per la Razionalizzazione. Conseguentemente, non vi è alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni detenute da ETRA.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

1) per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
   - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
   - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
   - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
   - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
   - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
   - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
2) per **ASI** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:
   - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
   - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
   - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
   - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
   - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
   - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);
3) **per VIVERACQUA** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Il Direttore Generale
Dott. Domenico Lenzi

Firmato digitalmente da:
LENZI DOMENICO
Data: 25/11/2024 14:25:38